

niali venissero regolate mediante apposita legge, secondo lo spirito delle novelle nostre istituzioni, come non tardarono ad esserlo in Francia col decreto del 22 novembre 1790, ove l'Assemblea costituente depose le sue dottrine in queste materie; ma intanto troviamo nelle espresse e nelle implicite disposizioni dello Statuto quanto basta per ritenere assolutamente di esclusiva competenza del potere legislativo ogni provvedimento riflettente la concessione, a qualsivoglia titolo, di beni demaniali.

In ordine al Codice civile di Francia fu detto ieri che non incontrandosi in esso alcun articolo relativo all'inalienabilità dei beni demaniali o della Corona, era stato necessario l'introdurre a tal riguardo le opportuni prescrizioni in una successiva Costituzione, colla quale designazione s'intendeva probabilmente di alludere alla Carta del 1830.

Ma qui giova riflettere che l'eroe repubblicano, divenuto imperatore, aveva ordinato al suo Senato di richiamare in vigore a favor suo la legge sulla lista civile del 1^o giugno 1791, e, più tardi, di costituirgli inoltre un demanio straordinario, e che quell'ossequente corpo si era fatto dovere di eseguire i voleri del padrone, coi senatoconsulti del 20 floreale anno XII e del 50 gennaio 1810.

Nella Carta poi del 1814 venne inserito l'articolo 23, testualmente riprodotto dall'articolo 19 della Carta del 1830, in questi termini:

« La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première Législature assemblée depuis l'avènement du Roi. »

Se non che ai due articoli 23 e 19, perfettamente identici tra essi, si attribui sotto la Ristorazione un senso ben diverso da quello che riceverono rispetto a Luigi Filippo.

Infatti le leggi dell'8 novembre 1814 e del 15 gennaio 1825, relative ai due regni della Ristorazione, riconoscevano la perpetuità della dotazione immobiliare della Corona, e ritenendo che questa passasse per propria natura dal Re al suo successore, si limitarono a fissare, sotto il nome di *lista civile*, l'annua somma di 25 milioni.

Il Governo di Luigi Filippo, nel progetto che divenne poi la legge del 2 marzo 1832, aveva seguito, nel presentarlo alla Camera dei deputati, lo stesso sistema; esso ammetteva del pari la perpetuità della dotazione immobiliare della Corona, che in tal modo veniva distinta, come sotto la Ristorazione, dalla *lista civile*, e questa denominazione erasi esclusivamente riservata all'annua rendita pagata al Re dal pubblico tesoro.

Ma la Camera dei deputati credette invece che le parole *lista civile* dovessero egualmente riferirsi alla dotazione immobiliare della Corona, ed in tale conformità coll'articolo 4 della legge del 2 marzo 1832 si dichiarò che la *lista civile* comprendeva tanto l'annua somma quanto la dotazione immobiliare, e che amendue dovevano essere stabilite per la durata di ciascun regno.

Tale questione venne per noi risolta nel senso liberale dalla Camera dei deputati coll'ultimo alinea dell'articolo 19 dello Statuto dal magnanimo Re costituente, che confidò totalmente, ed a ragione, nella generosità della nazione e di chi la rappresenta.

Io non saprei quindi comprendere come il Ministero avesse introdotte nel suo progetto le parole *lista civile*, che avevano dato luogo alla premenzionata questione, che non presentavano alcuna chiara idea alla mente, e delle quali è forza andar cercare la significazione nell'Inghilterra ed in remoti tempi, in cui *lista civile* si denominava il complesso delle spese necessarie all'ordine civile, le quali erano a carico del

Re, per contrapposto a quelle dell'ordine ecclesiastico e dell'ordine militare cui provvedeva il Parlamento.

Ma ritorno alla legge francese del 1832, dalla quale venne nella massima parte letteralmente desunto il progetto sul quale or volge la discussione.

Il Ministero di Luigi Filippo aveva adottato, come dissi, il sistema di perpetuità della dotazione della Corona; esso perciò aveva intitolata la parte del progetto corrispondente a quella del nostro capo III, *conditions*, non del godimento, ma *DE LA PROPRIÉTÉ des biens formant la dotation de la Couronne*, ed aveva ideate disposizioni relative all'inalienabilità ed imprescrittibilità dei beni della Corona, i quali avrebbero spettato alla medesima come ad un ente morale distinto dal demanio dello Stato.

Dissi pure che a questo sistema era contraria la Camera dei deputati; ma mentre essa cangiava nell'intitolazione la parola *propriété* in quella di *godimento*, lasciava per inavvertenza sussistere tale parola in alcuni articoli, nella stessa guisa che per inavvertenza della nostra Commissione ancor si trovano nel suo progetto le parole *lista civile*.

In egual modo adottava la Camera dei deputati le disposizioni concernenti all'inalienabilità ed all'imprescrittibilità dei beni della Corona, le quali erano inconciliabili col principio da cui ella stessa voleva informata la legge, e che proposte ieri a quest'Assemblea dall'onorevole signor Jacquier vennero con ragione da essa rigettate.

Eppertanto io ritengo fuori d'ogni dubbio che dei beni costituenti la dotazione della Corona spetta la nuda proprietà al demanio dello Stato e l'usufrutto al Re; e che sono applicabili a tale usufrutto tutte le regole in proposito stabilite dal Codice civile, quelle sole eccettuate che vengano espressamente escluse.

Ond'è che, per esempio, le locazioni, se nulla si dispone rispetto alle medesime, saranno regolate in conformità del novennio, contemplato dall'articolo 506 del Codice civile. Così in Francia, se niuna disposizione in ordine all'usufrutto si fosse introdotta nella legge del 2 marzo 1832, la durata delle locazioni non avrebbe potuto eccedere il termine determinato dall'articolo 595 di quel Codice, conforme all'ora citato articolo 506. Ma siccome si volle concedere alla Corona un tempo doppio di quello stabilito dal Codice civile, egli è perciò che veniva adottato l'articolo 11 di quella legge. Laonde l'onorevole signor Jacquier s'inganna a partito se, nel proporre ora alla Camera un'aggiunta identica allo stesso articolo, crede così di restringere anzi che ampliare a favore della Corona i diritti che le spetterebbero a tenore del testo del progetto. Ora, siccome io non credo punto conveniente di derogare per le locazioni alle regole generali del Codice civile, così voto contro tale aggiunta, che è la prima di quelle alternativamente proposte dall'onorevole signor Jacquier. E voto contro l'altra come assolutamente inutile perchè già scritta nel Codice civile.

Signori, evidente, a mio avviso, è la necessità di opportune addizioni a questo capo III; e basti a tal riguardo riflettere che dal progetto, quale ora trovasi concepito, ne deriverebbe che il Re sarebbe persino tenuto a prestare cauzione, ciò che non può essere nell'intenzione di alcuno.

Io però non proporrò nè aggiunte, nè emendamenti in una materia su cui non divisava neanche di parlare, essendomi solo deciso quando udii enunciare principii che mi parvero non potersi lasciar senza risposta.

Ma se le considerazioni che ho avuto l'onore di sottoporvi non mancano di solido fondamento, certamente i signori ministri o la Commissione, che hanno fatto speciali studi sulla